



Ai gentili Clienti

Loro sedi

LEGGE DI BILANCIO 2023: LA C.D. “PACE FISCALE”

Gentile Cliente,

la Legge di bilancio 2023 (n.197 del 29/12/2022) ha previsto, fra l'altro, tutta una serie di misure di sostegno in favore del contribuente, attraverso il potenziamento degli istituti già a disposizione, e una **riduzione straordinaria delle sanzioni**.

Si evidenziano, di seguito, le diverse misure predisposte:

1) ROTTAMAZIONE QUATER (commi da 231 a 252, art. 1 L.197/2022)

La L. 197/2022 prevede riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cosiddetta "rottamazione-quater").

CARICHI OGGETTO DI DEFINIZIONE:

Sono definibili i carichi affidati all'Agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**, inclusi quelli:

- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente "rottamazione", anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

I carichi affidati dalle **casce/enti previdenziali di diritto privato** rientrano solo se l'ente, entro il **31 gennaio 2023**, ha adottato uno specifico provvedimento e l'ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate e riscossione.

Chi intende aderire pagherà l'importo residuo delle somme dovute **senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora**. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla Legge.

CARICHI ESCLUSI DALLA DEFINIZIONE:

Sono esclusi dalla definizione

- i carichi relativi a:
 - somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
 - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimento e sentenze penali di condanna;
 - "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.
- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo di avvisi di pagamento (cosiddetti GIA).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La domanda di definizione agevolata dev'essere presentata telematicamente **entro il 30 aprile 2023**.

E' prevista la possibilità di pagare l'importo dovuto:

- in **un'unica soluzione**, entro il **31 luglio 2023**;
- in **modo rateale**, fino ad un massimo di **18 rate consecutive** (5 anni).

Le rate sono così suddivise:

- le prime due, il 31 luglio e 30 novembre 2023;
- le restanti 16 rate, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

A seguito della presentazione della domanda (scadenza 30 aprile), l'Agenzia delle Entrate e Riscossione **entro il 30 giugno 2023** comunica l'esito della richiesta di definizione agevolata mediante:

- accoglimento della domanda, con indicazione degli importi dovuti e le relative scadenze;
- diniego di accesso alla rottamazione.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, **limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della definizione agevolata** (c.d. "debiti definibili"), non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive. Resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda.

È infine previsto che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, **siano sospesi**:

- i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
- gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

2) IL SALDO E LO STRALCIO (commi da 222 a 230, art. 1 L.197/2022)

Questa misura prevede l'**annullamento automatico dei singoli debiti** affidati all'Agente della riscossione, delle Agenzie fiscali e degli enti pubblici previdenziali, **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015**, di **importo complessivo non superiore a 1.000 Euro**, compresi nelle definizioni stabilite dall'articolo 3 del D.L. n. 119 del 2018 e successive modifiche.

ESCLUSIONI:

Si intendono escluse dal provvedimento di cui sopra:

- crediti che originano in seguito a pronunce di condanna emanate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni secondarie a sentenze penali di condanna;
- somme di denaro dovute a recupero di aiuti di Stato;
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi relativi a contributi e premi dovuti dagli enti previdenziali;
- iva riscossa all'importazione.

L'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il **30 giugno 2023**, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica.

3) DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROLLO AUTOMATIZZATO DICHIARAZIONI (commi da 153 a 159, art. 1 L.197/2022)

È confermata la possibilità di definire le somme dovute a seguito di comunicazioni di irregolarità ex art. 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72, relative:

- **al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021** per quelle comunicazioni di irregolarità, la cui scadenza di versamento (integrale o prima rata) è ancora "aperta", ovvero il cui termine di pagamento non è ancora scaduto al 01.01.2023,

mediante il pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione:

- delle imposte/contributi previdenziali dovuti;
- degli interessi/somme aggiuntive;
- **della sanzione ridotta del 3%** (anziché del 10%) senza alcuna riduzione delle imposte non versate/versate in ritardo.

- **indipendentemente dal periodo d'imposta** per quelle comunicazioni di irregolarità, la cui rateazione è in corso al 01.01.2023,

mediante il pagamento del debito residuo a titolo di:

- delle imposte/contributi previdenziali dovuti;
- degli interessi/somme aggiuntive;
- **della sanzione ridotta del 3%** (anziché del 10%).

Il pagamento rateale prosegue con le modalità ed i termini ordinari previsti (a pena di inefficacia della definizione).

PROROGA NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO:

È confermato il **differimento di 1 anno del termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento** relative alle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso 2019.

Di conseguenza la cartella può essere notificata entro il quarto (anziché terzo) anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE:

Le somme dovute a titolo di controllo automatizzato (citati art. 36 bis e 54 bis) e di controllo formale (ex art. 36 ter DPR 600/73) **possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dal relativo ammontare** (in precedenza per importi non superiori ad Euro 5.000 la rateazione era consentita in un massimo di 8 rate).

4) REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITA' FORMALI (commi da 166 a 173, art. 1 L.197/2022)

È confermata la possibilità di **regolarizzare** le **irregolarità/infrazioni/inosservanze degli obblighi e adempimenti di natura formale** (redditi, IRAP, IVA e altri tributi) **commessi fino al 31.10.2022**, da parte di tutti i contribuenti (non solo le partite IVA).

ESCLUSIONI:

La regolarizzazione è esclusa per:

- gli atti di contestazione/irrogazione delle sanzioni emesse nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (ex. art. 5-quater DL 167/90);
- l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite/detenute all'estero;
- le violazioni già contestate con atti divenuti definitivi all' 01.01.2023.

Per sanare l'irregolarità e perfezionare la regolarizzazione sono richiesti:

- la **rimozione dell'irregolarità/omissione;**
- il versamento **di una somma di 200 Euro per ogni periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni**, da effettuare **in 2 rate di parti importo entro il 31/03/2023 e 31/03/2024.**

Per le violazioni formali commesse fino al 31.10.2022 oggetto di un PVC (processo verbale di constatazione), sono differiti di 2 anni i termini per la notifica degli atti di contestazione/irrogazione delle sanzioni.

5) ADESIONE/DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI DI ACCERTAMENTO (commi da 179 a 185, art. 1 L.197/2022)

Sono state disposte delle misure di adesione e definizione agevolate per gli atti di accertamento, non impugnati e per i quali siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia entro il 31.03.2023.

In particolare, è prevista l'applicazione della **sanzione ridotta a 1/18 del minimo** con riferimento a:

- **accertamenti con adesione** secondo gli articoli 2 e 3 del DL 218/97, relativi:
 - a PVC consegnati entro il 31.03.2023;
 - avvisi di accertamento/rettifica/liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 01.01.2023 e quelle notificati successivamente, entro il 31.03.2023;
- **atti di accertamento con adesione relativi agli inviti "obbligatori"** (invito al contraddittorio) ex. art. 5 ter DL 218/97, notificati entro il 31.03.2023.

Le somme dovute non possono essere compensate con eventuali crediti a disposizione e possono essere **rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali** di parti importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata (in deroga ai termini ordinariamente previsti).

6) REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI VERSAMENTI DI RATE DOVUTE PER GLI STRUMENTI DEFINITORI (commi da 219 a 221, art. 1 L.197/2022)

È confermata, relativamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione degli omessi versamenti per gli strumenti deflativi, tramite il **versamento integrale della sola imposta**. La norma aiuta quei contribuenti che hanno usufruito dei diversi istituti deflativi che l'ordinamento tributario propone, ma poi non sono riusciti a stare al passo con i versamenti.

La condizione per il **pagamento della sola imposta, senza sanzioni**, è che il contribuente non abbia ancora ricevuto la notifica della cartella ovvero dell'atto di intimidazione:

ISTITUTO DEFINITORIO	SOMME OMESSE/INSUFFICIENTI OGGETTO DI REGOLARIZZAZIONE
Conciliazioni ex. artt. 48 e 48 bis DL546/92	Importi, anche rateali, scaduti al 01.01.2023 per i quali non è stata notificata la cartella di pagamento/atto di intimidazione
Accertamento con adesione Acquiescenza degli avvisi di accertamento /rettifica/liquidazione Reclamo/mediazione ex. art. 17 bis DL 546/92	Rate successive alla prima scadute all' 01.01.2023 per le quali non è stata notificata la cartella di pagamento/atto di intimidazione

Al fine del perfezionamento della regolarizzazione è richiesto il versamento di quanto dovuto in:

- **un'unica soluzione entro il 31.03.2023**;
- in **un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo** (prima rata entro il 31.03.2023).

7) RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE (commi da 174 a 178, art. 1 L.197/2022)

Le violazioni dei tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, diverse da quelle risultanti da comunicazioni di irregolarità o violazioni formali, riferite alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e precedenti, possono essere regolarizzate **con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili** previsto dalla Legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.

Le violazioni devono essere riferite a **dichiarazioni validamente presentate** e pertanto non è possibile regolarizzare la dichiarazione omessa, ossia presentata oltre 90 giorni dal termine.

Il versamento può essere effettuato;

- in **un'unica soluzione entro il 31.03.2023**;

- in **8 rate trimestrali di pari importo**, con scadenza della **prima rata il 31.03.2023**.
Sulle rate successive sono dovuti interessi nella misura legale del 2% (anziché 5%).

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché delle sanzioni sul residuo dovuto.

8) DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI FISCALI PENDENTI (commi da 186 a 205, art. 1 L.197/2022)

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, **pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data del 01.01.2023**, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne è legittimato, **entro il 30.06.2023**, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia,

Il pagamento del valore della controversia è stabilito in base a quanto segue:

- il **90 % del valore della controversia** in caso di lite pendente iscritta nel primo grado di giudizio;
- il **40 % del valore della controversia** qualora la competente Agenzia Fiscale soccomba nel primo grado di giudizio;
- il **15 % del valore della controversia** se la competente Agenzia Fiscale soccombe nel secondo grado di giudizio.
- Il **5% del valore della controversia** se la competente Agenzia Fiscale soccombe nel primo e secondo grado di giudizio.

In caso di **accoglimento parziale del ricorso ovvero di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia**, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni è dovuto:

- per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia;
- in misura ridotta (40% - 15%) per la parte di atto annullata.

E' **consentito rateizzare** quanto dovuto (massimo 20 rate trimestrali) in presenza di **importi superiori a Euro 1.000**.

9) CONCILIAZIONE AGEVOLATA LITI FISCALI PENDENTI (commi da 206 a 212, art. 1 L.197/2022)

In alternativa alla definizione agevolata al punto 8 precedentemente esaminato, è possibile attenuare il carico cumulativo delle sanzioni procedendo a **una conciliazione agevolata delle controversie**, di cui è parte l'Agenzia delle Entrate, **pendenti al 01.01.2023 dinnanzi alla Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado**, aventi ad oggetto atti impositivi.

In particolare, è consentito definire i già menzionati atti tramite **un accordo conciliativo** ex. art. 48 DLgs 546/92 **entro il 30.06.2023**, con il pagamento di **sanzioni ridotte a 1/18 del minimo**, degli interessi ed eventuali accessori.

ESCLUSIONI:

Per questa misura sono escluse le seguenti due tipologie di controversie:

- risorse proprie tradizionali previste dalla lettera a), paragrafo n. 1 dell'articolo n. 2 delle decisioni 2007/436/CE Euratom;
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Quando, nonostante la conciliazione, non si procede al pagamento delle somme o di una delle rate, il contribuente perde il beneficio e le somme residue sono iscritte al ruolo dal competente Ufficio Fiscale.

10) RINUNCIA AGEVOLATA GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI IN CASSAZIONE (commi da 213 a 218, art. 1 L.197/2022)

In alternativa alla definizione agevolata al punto 8, è possibile **rinunciare entro il 30.06.2023 al ricorso principale/incidentale** a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, di tutte le pretese azionate in giudizio, con riferimento a controversie di cui è parte l'Agenzia delle Entrate, **pendenti all'01.01.2023 dinnanzi alla Corte di Cassazione**, aventi ad oggetto atti impositivi.

La definizione transattiva comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, **delle sanzioni ridotte ad un 1/18**, di interessi ed eventuali oneri accessori.

La definizione si attua con la sottoscrizione e il pagamento delle somme previste entro 20 giorni solari dopo l'avvenuta sottoscrizione dell'accordo tra le parti e la rinuncia agevolata non dà comunque il diritto alla restituzione delle somme già versate.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

Distinti saluti
Studio AM-TAX